

“Il Natale ai tempi del COVID- 19”- 2.0

La strada per uscire dalla pandemia da Covid-19 è ancora lunga e se dovessimo applicare le regole della zona gialla durante le festività natalizie rischieremmo di trovarci in **una terza ondata** di contagio massivo **già in gennaio** e non possiamo permettercelo.

D'altra parte, dobbiamo **evitare un lockdown generalizzato** come quello di primavera quindi ecco le regole per le festività natalizie e la fine dell'anno

Il premier Giuseppe Conte, è stato impegnato a trasmettere in conferenza stampa e in un brevissimo arco di tempo ben due DPCM e un recentissimo Decreto al fine di disciplinare i comportamenti degli italiani durante il periodo di Festività Natalizie.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

DPCM N. 158 del 3 dicembre 2020

Dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 Aperti fino le **21** i negozi al dettaglio.

Chiusi nel fine settimana e nei giorni festivi Centri commerciali, dei mercati, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali».

Rimarranno aperti: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

All'interno dei negozi **dovrà esser rispettato il distanziamento e l'uso obbligatorio della mascherina.**

Gli ingressi dovranno essere contingentati.

I sindaci potranno contingentare l'accesso a strade e piazze oppure deciderne la chiusura per evitare gli assembramenti, ma dovrà essere sempre consentito l'accesso ai negozi e il rientro nelle abitazioni.

Il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 rimane anche nei giorni festivi

In occasione del Capodanno coprifuoco **fino alle 7 del mattino**, per cui il divieto di uscire dalla propria abitazione scatterà **alle 22 del 31 dicembre 2020 e terminerà alle 7 del 1° gennaio 2021.**

È fortemente raccomandato di **non spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Rimane anche il divieto di assembramento, i sindaci in accordo con i prefetti potranno disporre **la chiusura di strade e piazze** o comunque gli ingressi contingentati per evitare gli affollamenti. In questo caso è sempre consentito oltrepassare il varco per recarsi nei negozi aperti e tornare nella propria abitazione.

Tutti gli spostamenti non consentiti devono essere giustificati con il **modulo di autocertificazione**

La sera del 31 dicembre si dovrà tornare nella propria abitazione alle 22 e il coprifuoco durerà fino alle 7 del 1° gennaio 2021.

Il 1° gennaio non si potrà uscire dal proprio comune. Chi vive in una regione gialla e vuole andare in un altro comune dovrà farlo prima e il rientro a casa è sempre consentito. I ristoranti saranno aperti a pranzo. È confermato il divieto di organizzare feste nei locali pubblici e nei luoghi privati. Chi trascorrere la notte del 31 dicembre in albergo non potrà cenare a ristorante, sarà consentita soltanto la consumazione in camera. La raccomandazione per chi sta a casa è di non invitare persone non conviventi. E comunque di proteggere le persone anziane e con fragilità, anche utilizzando distanziamento e mascherine quando non si sta a tavola. Non è vietato l'uso dei botoli.

REGIONE FASCIA GIALLA

Chi vive in una regione che si trova in fascia gialla e vuole trasferirsi nella seconda casa **può farlo fino al 20 dicembre.**

Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per «comprovate esigenze», legate al lavoro, la salute e l'urgenza. Tra i motivi di urgenza sono compresi quelli che riguardano **l'assistenza di una persona non autosufficiente.** Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le «comprovate esigenze». Secondo il Dpcm «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia.

Nelle Regioni in fascia gialla i bar e i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie sono aperti dalle 5 alle 18. Dopo quest'orario è consentita la vendita da asporto fino alle 22 ma è vietato consumare cibo e bevande nelle adiacenze del locale. È consentita la consegna a domicilio. Il consumo al tavolo «è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi». Se ci si alza dal tavolo è obbligatorio indossare la mascherina. Negli «alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario la ristorazione limitatamente ai propri clienti». Il 25 e il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio i ristoranti potranno essere aperti a pranzo. Nelle Regioni in fascia arancione e rossa i bar e i ristoranti dovranno essere chiusi per tutta la giornata e anche durante le feste.

REGIONE FASCIA ARANCIONE

Chi si trova in una regione in fascia arancione non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio.

REGIONE FASCIA ROSSA

Chi si trova in una regione in fascia rossa non può uscire dalla propria abitazione se non per «comprovate esigenze», legate al lavoro, alla salute e all'urgenza.

Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà vietato uscire dal proprio comune di residenza. Per farlo deve dimostrare di avere «comprovate esigenze». Chi esce prima di queste date può fare ritorno nella propria residenza, abitazione o domicilio. Il Comitato tecnico scientifico aveva chiesto al governo di prevedere «una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni» ritenendolo «particolarmente penalizzante per chi vive in luoghi piccoli», ma si è deciso di non modificare il decreto già emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Gli alberghi sono aperti per le vacanze? Faranno i cenone?

Gli alberghi rimangono aperti.

Nel Dpcm è stata inserita una norma secondo cui «dalle 18 del 31 dicembre e fino alle 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera» per evitare che siano organizzate feste e veglioni.

In tutti gli altri giorni negli «alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario la ristorazione limitatamente ai propri clienti».

Anche in questo caso valgono però le linee guida che prevedono la possibilità di stare allo stesso tavolo soltanto in quattro persone a meno che non si tratti di persone conviventi. Rimangono aperti anche gli hotel di montagna.

Gli impianti da sci saranno utilizzabili? A gennaio cosa cambia?

Il Dpcm impone la chiusura degli impianti da sci.

Rimangono aperti soltanto «per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti dal Coni» oppure per gli allenamenti «finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento delle gare». Il divieto è stato imposto per «evitare le vacanze in montagna e gli assembramenti nel periodo delle festività».

Gli impianti potranno riaprire a partire dal 7 gennaio 2021 ma le Regioni e le Province autonome dovranno adottare «le linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico».

In particolare, il protocollo prevede l'uso delle funivie al 50% con obbligo di mascherina a bordo, il distanziamento in fila nell'attesa di prendere gli impianti. E per limitare il numero massimo di presenze giornaliere «l'introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche del comprensorio».

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172: "Decreto Natale"

Disposizioni del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre .

STRALCIO:

Salvo quanto disposto dall'art. 1, c.2, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone "rosse" (art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020);

1. Dal **21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021**, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l'uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
2. Nei giorni **28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021** si applicano le misure previste per le cd. zone "arancioni" (art. 2, D.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,
3. Tra il **24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021** è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,
4. Tra il **24 dicembre – 6 gennaio**, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. 1, d.l. n. 19/2020, convertito mod. L. n. 35/2020,

È sempre un motivo legittimo di spostamento:

- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
- gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti

Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le nuove disposizioni previste dal cosiddetto "decreto Natale" valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni:

- nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le **"zone rosse"** (si veda l'apposita sezione FAQ);
- negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le **"zone arancioni"** (si veda l'apposita sezione FAQ).

Violazioni

La violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 (**sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000**, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

ULTIMI INTERVENTI REGIONE CAMPANIA

- **Ordinanza n. 99 del 20/12/2020**

STRALCIO:

"ai cittadini provenienti dal Regno Unito e dall'Irlanda del Nord ed in ingresso sul territorio regionale della Campania, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali, con qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato ovvero che abbiano soggiornato o siano transitati nel Regno Unito e in Irlanda del Nord nei quattordici giorni antecedenti al presente provvedimento, è fatto obbligo: - di sottoporsi ai controlli predisposti dall'USMAF, dalle AASSLL ed altre strutture sanitarie di concerto con l'Unità di Crisi regionale e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, attraverso la somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020; - di osservare in ogni caso l'isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale; - di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza (per i cittadini campani) ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i competenti controlli".

- **Ordinanza n. 98 del 19/12/2020**

STRALCIO :

“restano confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali - ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd.“**zona arancione**”) - e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale).

- Ordinanza n. 97 del 13/12/2020
- Ordinanza n. 96 del 10/12/2020
- Ordinanza n. 95 del 07/12/2020
 - Allegato 1 all’Ordinanza n. 95 del 07/12/2020
- Ordinanza n. 94 del 03/12/2020
- Ordinanza n. 93 del 28/11/2020
 - Allegato 1 all’Ordinanza n. 93 del 28/11/2020
- Ordinanza n. 92 del 23/11/2020
- Ordinanza n. 91 del 21/11/2020
- Ordinanza n. 90 del 15/11/2020

ULTIMI INTERVENTI ARPAC MULTISERVIZI

Con **Delibera n. 75 del 22/12/2020** l’Amministratore Unico p.t. ha adottato il DVR ai sensi degli articoli 18, 28 e 29 del D.lgs 106/09 e s.m. -**Misure Anti-Covid 19** (aggiornato ai protocolli condivisi e confermati). Azioni a carico del lavoratore e dell'azienda in caso di infezione da Covid-19 (circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020 e DPCM 3 dicembre 2020).

Il DVR è stato pubblicato il 22 dicembre 2020 su questo sito ed è consultabile nella Sezione “ ALTRI CONTENUTI - PREVENZIONE DELLACORRUZIONE” aprendo la pagina **Attività di prevenzione anno 2020 - 2022.**

Buonalettura